



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
- Art. 2 – Struttura Organizzativa
- Art. 3 – Finalità del Servizio

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 4 –Nucleo Coordinamento GEV
- Art. 5 – Coordinatore GEV
- Art. 6 – Sede del Servizio e Zone
- Art. 7 – Modalità del Servizio
- Art. 8 – Riunioni e Corsi
- Art. 9 – Rapporti di Servizio

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.10 – Norme generali di condotta. Doveri delle G.E.V.
- Art.11 -- Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art.12 – Provvedimenti disciplinari

STRUMENTI IN DOTAZIONE

- Art.13 – Dotazione Personale GEV
- Art. 14 – Automezzi

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.15 – Rimborso spese
- Art.16 – Copertura Assicurativa
- Art. 17 – Leggi e Regolamenti

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Disciplinare)

Il presente Disciplinare, nelle more dell'approvazione di apposito Regolamento, definisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica affidato all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 3 aprile 1995 n.27 e successive modificazioni.

Il Servizio viene svolto di concerto con l'attività istituzionale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 2

(Struttura organizzativa)

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è affidato alla Direzione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed è coordinato dal Direttore o da un Funzionario dell'Ente all'uopo delegato, che assume l'incarico di Responsabile del Servizio di Vigilanza e, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 241/90, quella di Responsabile del procedimento per l'attività del servizio.

Il Direttore del Parco provvede altresì alla nomina di un Vice Responsabile del Servizio con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Responsabile, da individuarsi sempre tra i dipendenti dell'Ente.

Al Servizio appartengono le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) che, avendo regolarmente superato l'esame di cui all'art. 5 della L.R. 27/1995, ottengono il Decreto prefettizio di approvazione della nomina a Guardia Giurata, nonché l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria assegnato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 6 e 7 della citata Legge Regionale.

Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria contribuisce all'attività del servizio in base alla disponibilità di tempo ed alle attitudini personali e comunque nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 27/1995.

Art. 3

(Finalità del Servizio)

Il Servizio di Vigilanza Ecologica è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie di cui il precedente articolo, secondo le modalità stabilite del presente Disciplinare. Le finalità del Servizio, così come previsto dall'art.2 della L.R. 27/1995, sono:

- promuovere l'informazione sulla normativa vigente in materia ambientale;
- concorrere, secondo le normative vigenti, alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in ambito ecologico, anche tramite l'eventuale accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale
- promuovere e favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;
- partecipare ad iniziative volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente.
- segnalare disfunzioni, manomissioni o atti vandalici, interessanti le strutture a servizio del turismo.
- segnalare micro discariche, tagli localizzati di alberi o comunque qualsiasi altro uso del territorio del Parco Nazionale non conforme alle normative in materia ambientale.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.4

(Nucleo Coordinamento G.E.V.)

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza si avvale della collaborazione del Nucleo Coordinamento G.E.V. all'uopo temporaneamente istituito e composto da personale dell'Ente Parco. Tale Ufficio provvede a:

- a) verificare e vigilare sul buon andamento del servizio;
- b) predisporre ed emanare i turni mensili di servizio e le relative attività da svolgere da parte delle G.E.V., indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata dello stesso. I turni vengono predisposti temperando la disponibilità dei Volontari con le esigenze del servizio;
- c) ricevere le relazioni sull'attività svolta dalle G.E.V., provvedendo alla trasmissione dei rapporti di servizio e degli eventuali verbali di contestazione e/o di accertamento delle violazioni al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, ovvero ad altre Autorità o Uffici dell'Ente, competenti per materia;
- d) proporre annualmente al Direttore dell'Ente Parco i programmi di lavoro delle G.E.V.;
- e) trasmettere alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un resoconto dell'attività svolta e i dati consuntivi della gestione finanziaria dei contributi assegnati alla Regione per l'anno precedente, ed entro il 30 settembre di ogni anno presentare alla medesima Giunta Regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative all'organizzazione del servizio per l'anno successivo;
- f) convocare periodicamente le Guardie Ecologiche Volontarie, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- g) curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigilare sul corretto uso e manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- h) attendere all'elaborazione di proposte da parte delle G.E.V.;
- i) provvedere alla denuncia dell'evento dannoso ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa anche sotto il profilo delle spese ad essa relative di cui al successivo art.12.

Art. 5

(Coordinatore G.E.V.)

Il Responsabile del Servizio individua tra le Guardie Ecologiche Volontarie con maggiore anzianità di servizio e/o spiccate attitudini al Comando, un Coordinatore G.E.V. che avrà il compito di:

- rapportarsi e coadiuvare il Responsabile del Servizio nel buon funzionamento delle attività;
- verificare la perfetta regolarità rapporti di servizio e/o degli eventuali verbali;
- raccogliere con cadenza quindicinale, la disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie, in merito all'effettuazione dei servizi dandone poi comunicazione all'Ufficio di Coordinamento G.E.V., affinché provveda all'emanazione degli ordini di servizio.

Art. 6

(Sede del Servizio e Zone di competenza)

La sede del Servizio di Vigilanza Ecologica è istituita presso la l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, Assergi (AQ).

Il Responsabile del Servizio può istituire sedi decentrate per le zone di servizio, onde consentire una maggiore facilità di coordinamento, di riunione, di gestione di mezzi ed attrezzature. Il Servizio è

comunque da intendersi espletato in modo unitario per l'intero territorio dell'Ente ricadente all'interno della Regione Abruzzo.

Art. 7

(Modalità del Servizio)

L'attività di servizio viene svolta dalle Guardie Ecologiche, per i settori di competenza, secondo l'ordine di servizio predisposto dall'Ufficio di Coordinamento G.E.V., vistato dal Responsabile di Servizio, e senza nessun onere aggiuntivo per l'Ente se non quanto previsto all'art.14 del presente Disciplinare in materia di rimborsi spese.

E' fatto divieto assoluto di circolare armati in servizio, anche se in possesso di regolare porto d'armi.

L'attività di protezione dell'ambiente e di vigilanza è svolta di norma da pattuglie di almeno due persone. Le attività di promozione, informazione, didattica e ricerca, potranno essere svolte anche da singole Guardie Ecologiche Volontarie.

Nello svolgimento del servizio, la Guardia Ecologica Volontaria non può essere impegnata in altre attività anche se di tipo volontaristico; la G.E.V. è pertanto tenuta a operare secondo quanto disposto dal presente Disciplinare.

Le Guardie Ecologiche Volontarie in caso di necessità e se espressamente previsto dall'ordine di Servizio possono usufruire gratuitamente delle foresterie dell'Ente Parco.

Art. 8

(Rapporti di servizio)

Le Guardie ecologiche sono tenute a compilare rapporti di servizio circa le attività svolte. Tali rapporti unitamente agli eventuali verbali di accertamento, dovranno essere fatti pervenire al Nucleo Coordinamento G.E.V, entro quarantotto ore dallo svolgimento del servizio. Nel caso di attività diversa dalla vigilanza il rapporto di servizio può essere sostituito da una relazione finale sull'attività.

Art. 9

(Riunioni e corsi)

Le Guardie Ecologiche Volontarie per definire operativamente le attività, si riuniscono presso la propria sede istituzionale ogni 15 giorni negli orari di apertura dell'Ente Parco. Previa comunicazione al Responsabile del Servizio o all'Ufficio Coordinamento G.E.V., la riunione può tenersi presso una sede diversa.

Il Responsabile di Servizio, al fine di discutere le problematiche generali di organizzazione del Servizio, progetti ed altre eventuali necessità, può convocare almeno tre volte l'anno una riunione generale con tutte le Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Responsabile di Servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientali nell'Ambito delle Aree Protette, favorisce la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie a corsi di aggiornamento od altre iniziative volte ad approfondire la materia.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.10

(Norme generali di condotta. Doveri delle G.E.V.)

Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie devono mantenere un atteggiamento rispettoso, controllato, equilibrato e consono alla propria funzione nei confronti dell'utenza, dei

dipendenti dell'Ente Parco e degli organi di Polizia, astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al rapporto con i cittadini, con l'Ente Parco o con altre Istituzioni. Non devono dilungarsi in discussioni per cause inerenti ad operazioni di servizio e devono evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Ente Parco, dei colleghi o di altre Istituzioni. Devono risultare disponibili alla massima collaborazione, al lavoro di gruppo, all'interazione con gli Enti impegnati nella tutela ambientale rapportandosi con queste sempre in modo positivo e comunicativo.

Devono altresì essere consapevoli del fondamentale ruolo svolto nei confronti dell'Ente Parco e per il suo tramite della natura. Detta consapevolezza viene dimostrata sia attraverso una costante sensibilità al significato dell'educazione ambientale e dell'educazione civica intesa anche come occasione di crescita personale e collettiva; sia attraverso la cura della propria uniforme e di quanto fornito dall'Ente Parco di cui la Guardia Ecologica Volontaria, benché non legata da un rapporto di lavoro, deve sentirsi un dipendente onorario.

Le Guardie Ecologiche Volontarie devono conseguentemente mantenere una condotta irreprensibile in qualsiasi circostanza, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, e ciò anche al fine di ottenere la stima della popolazione.

In caso di situazioni controverse e di non facile soluzione, hanno l'obbligo di informare e di confrontarsi con il Coordinatore G.E.V, che avrà l'onere di risolvere la contingente problematica anche mediante la sua presenza sul posto. A fronte di problematiche, avvenimenti o episodi particolarmente rilevanti, il Coordinatore G.E.V., potrà confrontarsi con il Responsabile del Servizio.

Quando operano in abito civile, le Guardie Ecologiche Volontarie hanno l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento che, su motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

Al personale in uniforme è sempre vietato sedersi in maniera sconveniente ed ingiustificatamente prolungata, nei pubblici esercizi.

Art.11

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata delle altre Guardie Ecologiche Volontarie o di dipendenti dell'Ente Parco, compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate rigorosamente ed esclusivamente dal Responsabile del Servizio.

Art. 12

(Provvedimenti disciplinari)

Compete al Responsabile di Servizio l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo Orale o Censura Scritta in caso di mancanze o violazioni minime al presente Disciplinare;
- Proposta di sospensione temporanea o revoca dell'incarico, da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, nei casi di gravi irregolarità o violazioni della L.R. 27/1995;

Nella eventualità dell'adozione di un richiamo Orale o di una Censura Scritta, il Volontario, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare, può chiedere di essere sentito dal Responsabile del Servizio e/o presentare una propria memoria scritta.

STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 13

(Dotazione personale G.E.V.)

Nelle more dell'adozione del Regolamento definitivo, ad ogni Guardia ecologica Volontaria l'Ente Parco provvede ad assegnare:

- a) n.1 decreto di nomina a guardia giurata particolare per la vigilanza ecologica rilasciato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) n.1 decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui viene conferito l'incarico di guardia ecologica;
- c) n.1 tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Regione Abruzzo;
- d) n.1 tesserino di riconoscimento provvisorio con fotografia rilasciato dall'Ente Parco;
- e) n.1 gilet estivo riportante a tergo la scritta "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Guardia Ecologica Volontaria" e sul petto il Logo dell'Ente Parco Nazionale;
- f) n.1 cappello tipo baseball con logo dell'Ente Parco e la scritta "G.E.V.";
- g) n.2 targhe di riconoscimento per veicolo privato

Della dotazione assegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna. Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. La Guardia Ecologica Volontaria che cessa il rapporto di servizio con l'Ente Parco è tenuta a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione.

Qualora il Responsabile del Servizio ne rilevi l'opportunità, queste dotazioni possono essere integrate.

Art.14

(Automezzi)

Nello svolgimento del servizio la Guardia Ecologica Volontaria può utilizzare i trasporti pubblici ovvero un autoveicolo di sua proprietà; può altresì, in casi eccezionali e previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio G.E.V., essere trasportata su un veicolo dell'Ente Parco.

Al fine di una maggiore e più immediata identificabilità del veicolo utilizzato anche da parte degli Organi di Polizia, viene istituito presso l'Ente Parco – Ufficio di Coordinamento G.E.V., un apposito registro dove vengono inseriti i mezzi privati utilizzati dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Tali mezzi, quando utilizzati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'adempimento delle loro funzioni, devono obbligatoriamente essere provvisti delle targhe di riconoscimento ricevute in dotazione, esposte in maniera visibile.

Le targhe durante il servizio possono essere tolte qualora la vettura sia parcheggiata incustodita o in altre situazioni di ritenuto pericolo per l'integrità del mezzo.

Le targhe magnetiche non possono essere utilizzate al di fuori del servizio o su vetture non inserite nell'elenco istituito dal precedente comma 3.

Per l'utilizzo in servizio dell'autovettura privata, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, l'Ente Parco corrisponde alla Guardia Ecologica Volontaria un rimborso chilometrico pari alla misura di un quinto del prezzo della benzina vigente al momento della prestazione dell'attività.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Rimborso spese)

Il Direttore dell'Ente Parco, sentito il Responsabile del Servizio G.E.V. definirà, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese minute rimborsabili che la Guardia Ecologica Volontaria ha sostenuto in servizio e per causa di esso, nonché i termini utili per la presentazione delle richieste di rimborso.

Art. 16

(Copertura Assicurativa)

Tutte le Guardie Ecologiche sono assicurate a cura dell'Ente Parco per la responsabilità civile verso terzi, e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio.

Art. 17

(Leggi e regolamenti)

Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni Statali e Regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.